



Gli effetti della Manovra 2011 sulle pensioni

Pietro Gremigni *Consulente aziendale in Milano*

I risparmi di spesa sul fronte previdenziale delle manovre estive, in vigore dal 17 luglio 2011 (art. 18 legge 111/2011 e legge 148/2011) sono poco consistenti nel breve periodo rispetto all'entità complessiva, salvo poi rifarsi sul medio e lungo periodo, quando gli innalzamenti all'età pensionabile faranno sentire gli effetti.

Le modifiche al sistema pensionistico sono imperniate sostanzialmente su due direttrici principali l'innalzamento dell'età per andare in pensione e lo stop temporaneo agli adeguamenti annuali per le pensioni in essere. Sembrano ritocchi di poco conto in prospettiva attuale, ma in grado di ridisegnare il quadro previdenziale in modo sostanziale da qui ad alcuni anni, al punto che per le giovani generazioni si prospetta un'età pensionabile intorno ai settant'anni di età.

Età pensionabile delle donne

Le disposizioni prevedono un graduale percorso di allineamento dell'età pensionabile (requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia) delle lavoratrici del settore privato ai livelli già previsti per le lavoratrici del settore pubblico (in corso di progressivo innalzamento) e per la generalità dei lavoratori, fino al **raggiungimento di 65 anni**.

Vediamo ora come è impostata la norma dell'art. 18, comma , come modificato dalla legge 148/2011. Per le **lavoratrici dipendenti** e per le **lavoratrici autonome a carico dell'Ago** e delle **forme sostitutive** della medesima (ad esempio Enpals), nonché della Gestione separata Inps, il **requisito di età pari a 60 anni** per l'accesso alla pensione di vecchiaia è **incrementato** di:

1 mese	dall'1.1.2014;
2 mesi	dall'1.1.2015;
3 mesi	dall'1.1.2016;
4 mesi	dall'1.1.2017;
5 mesi	dall'1.1.2018;
6 mesi	dall'1.1.2019;
6 mesi	dall'1.1.2020 ogni anno fino al 2025;
altri 3 mesi	dall'1.1.2026.

Gli incrementi devono rispettare l'innalzamento dell'età anagrafica basato sull'aumento dell'**aspettativa di vita in vigore dal 2013**.

Nella Tabella successiva proponiamo il **calendario dell'innalzamento** che però è parziale perché non tiene conto del presumibile ulteriore incremento che partirà, come vedremo dopo, nel 2013 in funzione della cosiddetta «speranza di vita».

Anno	Età pensionabile donne settore privato (anni + mesi)
2014	60 e 1 mese
2015	60 e 3 mesi
2016	60 e 6 mesi
2017	60 e 10 mesi
2018	61 e 3 mesi (60 e 15 mesi)

Anno	Età pensionabile donne settore privato (anni + mesi)
2019	61 e 9 mesi (60 e 21 mesi)
2020	62 e 3 mesi (60 e 27 mesi)
2021	62 e 9 mesi (60 e 33 mesi)
2022	63 e 3 mesi (60 e 39 mesi)
2023	63 e 9 mesi (60 e 45 mesi)
2024	64 e 3 mesi (60 e 51 mesi)
2025	64 e 9 mesi (60 e 57 mesi)
2026	65 (60 e 60 mesi)

Innalzamento dell'età per la speranza di vita

La manovra anticipa i tempi, previsti dall'art. 12 della legge n. 122/2010, per l'applicazione della regola, introdotta dalla legge n. 247/2007, che **aggancia l'età** per andare in pensione alla «**speranza di vita**» calcolata sulla base dell'elaborazione dell'Istat.

Il comma 4 dell'art. 18 tecnicamente interviene sull'art. 12 commi 12-*bis* e 12-*ter* della legge n. 122/2010.

Viene **anticipato al 2013** (anziché dal 2015) il termine di inizio dell'**aggancio delle pensioni** di anzianità, di vecchiaia e per ottenere l'assegno sociale, **agli incrementi della speranza di vita**.

Pertanto l'Istat a partire dall'anno 2011 (anziché 2013) renderà annualmente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno medesimo il dato relativo alla variazione nel triennio precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni.

Resta fermo il principio secondo cui in sede di prima applicazione tale aggiornamento **non può** in ogni caso **superare i tre mesi** e lo stesso aggiornamento non verrà effettuato nel caso di diminuzione della predetta speranza di vita.

La manovra modifica i successivi termini di adeguamento rispetto al programma originario e gli *step* successivi al 2013 saranno i seguenti:

- il secondo sarà effettuato infatti con decorrenza **1° gennaio 2016** (anziché 2019) e a tal fine l'Istat renderà disponibile entro il 30 giugno dell'anno 2014 (anziché 2017) il dato relativo alla variazione nel biennio (anziché triennio) precedente della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni;
- il successivo entrerà in vigore **dal 2019 e così via ogni tre anni**.

Il **meccanismo non tocca**, a legislazione attuale, **il diritto al pensionamento sulla base del requisito di 40 anni di anzianità contributiva** che prescinde dall'età anagrafica (v. dopo per le modifiche alla decorrenza).

Pertanto si potrà andare in pensione col raggiungimento del solo requisito dei 40 anni di contribuzione.

In base alla Relazione governativa illustrativa delle misure assunte con il Dl n. 98/2011 gli effetti rispetto alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto «si sostanziano in un incremento dei requisiti di **3 mesi dal 2013** (in quanto assorbente l'incremento della speranza di vita registrato nel triennio precedente risultante superiore - 4 mesi) e stimato di ulteriori **3 mesi dal 2016** (la variazione della speranza di vita è valutata su un biennio e non su un triennio) da confrontarsi con un incremento di **3 mesi dal 2015** come valutato per effetto delle disposizioni originarie dello stesso articolo 12 (commi da 12-*bis* a 12-*quinquies*). Ciò in quanto gli adeguamenti successivi (dal 2019) risultano essere equivalenti».

La stessa Relazione detta la tempistica dei primi adeguamenti, stimando l'incremento dei requisiti:

- **dal 1° gennaio 2013 in 3 mesi**;
- l'ulteriore incremento dei requisiti **dal 2016 in 3 mesi**;
- per i successivi adeguamenti triennali **dal 2019 in 4 mesi fino a circa il 2030**, con successivi adeguamenti inferiori e attorno ai **3 mesi fino al 2050** circa.

Naturalmente gli adeguamenti che saranno effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall'Istat a consuntivo.

Prendendo per buone le stime del Ministero dell'economia, si potrebbe ipotizzare il seguente andamento delle pensioni di vecchiaia e anzianità. La proiezione riguarda gli uomini perché per le donne occorre combinare anche l'innalzamento dell'età pensionabile come sopra descritto.

Pensione vecchiaia per gli uomini (attuale requisito 65 anni)			
Anno decorrenza incremento	Mesi	Età pensionabile	
2013	3 mesi	65 e 3 mesi	
2016	3 mesi	65 e 6 mesi	
2019	4 mesi	65 e 10 mesi	
2022	4 mesi	66 e 2 mesi	
2025	4 mesi	66 e 6 mesi	
2028	4 mesi	66 e 10 mesi	
2031	4 mesi	67 e 2 mesi	

Pensione di anzianità lavoratori dipendenti*			
Anno decorrenza incremento	Mesi	Età	Quota
2013	3 mesi	61 e 3 mesi	97 e 3 mesi
2016	3 mesi	61 e 6 mesi	97 e 6 mesi
2019	4 mesi	61 e 10 mesi	97 e 10 mesi
2022	4 mesi	62 e 2 mesi	98 e 2 mesi
2025	4 mesi	62 e 6 mesi	98 e 6 mesi
2028	4 mesi	62 e 10 mesi	98 e 10 mesi
2031	4 mesi	63 e 2 mesi	99 e 2 mesi

* Dal 2013 i requisiti in base alla legge n. 247/2007 attualmente in vigore saranno: quota 97 con almeno 61 anni di età e 35 anni di contributi.

Pensione di anzianità lavoratori autonomi iscritti alla gestione artigiani/commercianti*			
Anno decorrenza incremento	Mesi	Età	Quota
2013	3 mesi	62 e 3 mesi	98 e 3 mesi
2016	3 mesi	62 e 6 mesi	98 e 6 mesi
2019	4 mesi	62 e 10 mesi	98 e 10 mesi
2022	4 mesi	63 e 2 mesi	99 e 2 mesi
2025	4 mesi	63 e 6 mesi	99 e 6 mesi
2028	4 mesi	63 e 10 mesi	99 e 10 mesi
2031	4 mesi	64 e 2 mesi	100 e 2 mesi

* Dal 2013 i requisiti in base alla legge n. 247/2007 attualmente in vigore saranno: quota 98 con almeno 62 anni di età e 35 anni di contributi.

Per le **donne** è opportuno attendere chiarimenti, in quanto la norma che innalza dal 2014 l'età pensionabile, come sopra descritto, fa salva la parallela disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita. Dato che la contemporanea applicazione dei due incrementi determinerebbe, ad un certo punto, un'età anagrafica delle donne per andare in pensione superiore a quella degli uomini, occorre capire come la legge intenda applicare i due meccanismi.

Ricordiamo che testualmente gli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 122/2010 **circoscrivono il meccanismo degli adeguamenti alla speranza di vita:**

- alle pensioni di anzianità calcolate col sistema delle quote (inclusi i lavoratori autonomi);
- ai requisiti anagrafici di 65 anni e di 60 anni per il conseguimento della pensione di vecchiaia (inclusi i lavoratori autonomi);
- all'età pensionabile delle dipendenti pubbliche;
- al requisito di età (65 anni) per l'assegno sociale.

Inoltre si applica anche nei confronti di:

- regimi Inpdap e Enpals;
- iscritti alla Gestione separata Inps;
- lavoratori impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere;
- forze di polizia e forze armate, nonché vigili del fuoco.

Al contrario l'adeguamento **non opera** in relazione al requisito per l'accesso per limite di età per i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per il raggiungimento di tale limite di età (ad esempio i piloti collaudatori).

Fin qui quanto espressamente indicato dalla legge.

Restano da chiarire alcuni punti, primo tra tutti se l'adeguamento interessi o meno coloro che vanno in pensione con la totalizzazione (di vecchiaia) di diversi spezzoni contributivi, attraverso il requisito anagrafico (oggi) uniforme per uomini e donne a 65 anni di età. Noi riteniamo di sì ma occorre una risposta ufficiale dagli enti previdenziali.

Pensione di anzianità con 40 anni

Si tratta di una novità introdotta in sede di conversione in legge e che non tocca il requisito dei 40 anni per andare in pensione di anzianità, prescindendo cioè da quello anagrafico, ma agisce sulla **decorrenza del trattamento**.

L'art. 18 comma 22-ter della legge n. 111/2011 afferma che i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 12 della legge n. 122/2010 che maturano i previsti requisiti per il diritto al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico con un **posticipo ulteriore di un mese** dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quello stabilito al primo periodo del presente comma per coloro che **maturano i requisiti nell'anno 2012**, di **due mesi** per coloro che maturano i requisiti nell'anno **2013** e di **tre mesi** per coloro che maturano i requisiti a decorrere **dal 1° gennaio 2014**.

Per il personale della **scuola** si applica la disciplina normativa speciale (comma 9 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni).

Di conseguenza **dal 2012** il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico scatta con un posticipo ulteriore di un mese (**13 mesi** totali) dalla data di maturazione dei previsti requisiti rispetto a quanto indicato in precedenza. Per coloro che maturano i requisiti nell'anno **2013** occorre aggiungere altri due mesi (**totale 14 mesi**) e **tre mesi** per coloro che maturano i requisiti a decorrere **dal 1° gennaio 2014**, con un **totale di 15 mesi**.

La norma coinvolge tutti coloro iscritti a qualsiasi regime previdenziale obbligatorio che vanno in pensione a prescindere dal requisito anagrafico, compresi i **lavoratori autonomi** (artigiani, commercianti agricoli) rispetto ai quali le decorrenze della pensione saranno:

- dal 2012, **19 mesi**;
- dal 2013, **20 mesi**;
- dal 2014, **21 mesi**.

Riteniamo applicabile queste decorrenze anche per chi va in pensione con la totalizzazione, per i quali ad oggi il termine per l'apertura della finestra è di 18 mesi.

Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici vigenti per i **lavoratori che maturano i 40 anni di contributi continuano ad applicarsi, nei limiti del numero di 5.000 lavoratori beneficiari**, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012:

- ai lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 30 giugno 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;
- ai lavoratori collocati in mobilità lunga in base ad accordi sindacali prima del 30.6.2011;
- ai lavoratori destinatari degli interventi dei Fondi di solidarietà di settore come ad es. quelli del settore del credito.

I predetti lavoratori continueranno ad andare in pensione con i 40 anni, 12 mesi dopo avere perfezionato il requisito.

Blocco della rivalutazione

La manovra **blocca** transitoriamente il **meccanismo di rivalutazione** delle pensioni a seconda dell'importo della pensione.

Vediamo innanzitutto cosa prevede il comma 3 dell'art. 18.

Per il biennio 2012-2013, l'adeguamento automatico delle pensioni in essere sarà così articolato:

- alla fascia di importo dei trattamenti pensionistici **superiore a 5 volte** il trattamento minimo (nel 2011 pari a 468,35 euro) di pensione Inps **la rivalutazione automatica non spetta;**
- per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese **fra 3 e 5 volte** il predetto trattamento minimo Inps, l'indice di rivalutazione automatica è applicato nella misura del **70%.**

L'adeguamento automatico annuale spetta quindi regolarmente e senza contrazioni per le pensioni di importo **fino a 3 volte** il trattamento minimo.

Prima di capire come potrebbe essere intaccato il potere di acquisto dei pensionati vediamo cos'è la perequazione automatica e come opera oggi.

Innanzitutto il trattamento minimo di pensione per l'anno 2011, quale risulta con l'applicazione dell'aumento di perequazione dell'1,6%, è pari a euro 468,35 mensili (Inps circ. n. 60/2011).

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha disposto che a decorrere dal 1° gennaio 2001 la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull'importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo e il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90%; per le fasce d'importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75%.

Pertanto, per l'anno 2011, la percentuale di aumento per variazione del costo vita torna ad essere applicata con lo scaglionamento in tre fasce, come di seguito indicato:

aumento dell'1,4%	fino a euro 1.382,91
aumento dell'1,26%	oltre euro 1.382,91 e fino a euro 2.304,85
aumento dell'1,05%	oltre euro 2.304,85

Naturalmente questi valori individuati dalla circolare 167/2010 dell'Inps, per l'anno 2011, per effetto della fissazione dell'indice Istat all'1,6% (anziché 1,4%) comporteranno un **ricalcolo che verrà conguagliato in sede di perequazione 2012** (Inps circ. n. 60/2011).

Con la manovra le cose cambieranno nel modo seguente, sulla base del fatto che **dal 2012 il trattamento minimo rivalutato all'1,6% sarà pari a 475,84 euro:**

Fasce	Importi	Coefficiente per il 2012 e 2013
Fino a 3 volte il trattamento minimo	1.428 euro	100% rivalutazione
Da 3 a 5 volte il trattamento minimo	Da 1.428 a 2.380 euro	70% rivalutazione
Oltre 5 volte il trattamento minimo	Oltre 2.380 euro	0

Per le **pensioni di importo superiore a 5 volte** il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito **fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.**

Volendo fare degli esempi, dobbiamo ipotizzare l'indice del costo della vita che determina il coefficiente di perequazione automatica. In base agli andamenti fino a maggio 2011, si può ipotizzare un indice pari al 2% per il 2011.

Esempio	Rivalutazione dal 2012 con le nuove regole	Rivalutazione col sistema attuale	Differenza
Pensionato con 1.200 euro di pensione lorda	24 euro	24 euro	-
Pensionato con una pensione di 1.670 euro lordi	Fino a 1.428: 28,56 Per la restante quota di 242 euro: 3,39 euro	Fino a 1.428: 28,56 Per la restante quota di 242 euro: 4,36 euro	Perdita annua: 12,61 euro
Pensionato con una pensione di 2.500 euro lordi	Fino a 1.428: 28,56 Da 1.428 a 2.380 euro: 13,33 Da 2.381 a 2.500 euro: zero	Fino a 1.428: 28,56 Da 1.428 a 2.380 euro: 17,14 Da 2.381 a 2.500 euro: zero: 1,79	Con l'attuale sistema l'aumento sarebbe stato di 617,37 euro. Con il nuovo sarebbe di 482,69. La differenza è di 72,80 in meno

Pensione ai superstiti

La pensione del **coniuge superstite con più di 20 anni di età di differenza con il deceduto ultrasettante** sarà più leggera dal 2012.

Si tratta di una norma che intende scoraggiare le nozze di comodo contratte per poter beneficiare dell'assegno di reversibilità o indiretto in caso di scomparsa dell'assicurato ultrasettante.

Infatti in base al comma 5 dell'art. 18, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2012 l'aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato nell'ambito del regime dell'Ago e delle forme esclusive (Stato, Inpdap) o sostitutive nonché della Gestione separata Inps è ridotta nei casi in cui il matrimonio con l'assicurato deceduto sia stato contratto con le seguenti caratteristiche:

- **età del deceduto superiore a 70 anni;**
- **differenza di età tra i coniugi superiore a venti anni.**

La **riduzione** dell'aliquota di pensione (in genere 60% della pensione che sarebbe spettata all'assicurato deceduto in presenza del solo coniuge superstite) è **pari al 10% in ragione di ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di 10.**

Nei casi di frazione di anno la predetta riduzione percentuale è proporzionalmente rideterminata.

Tali regole non si applicano nei casi di presenza di figli di minore età, studenti, ovvero inabili.

Resta fermo il regime di cumulabilità tra la pensione ai superstiti e i redditi dei beneficiari disciplinato dall'articolo 1, comma 41, della legge n. 335/1995.

I requisiti di età vanno cristallizzati al momento del decesso.

Esempio

Supponiamo che si tratti di un **pensionato di 72 anni** sposato con una **donna di 40 anni da 5 anni.**

Ci sono i requisiti anagrafici e in questo caso la pensione di reversibilità (ad esempio **1.320 euro**) sarebbe per il coniuge pari al **60%** e dunque **pari a 792 euro.**

In base alle nuove regole la percentuale del 60% dovrà essere ridotta del 10% per il n. di anni di matrimonio mancanti a 10, e quindi per 5.

Il 60% dovrà essere ridotto del 50% e quindi la pensione al coniuge superstite sarà pari a **396 euro (30% di 1.320 euro).**

Contributo di perequazione

Dal **1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014**, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi complessivamente **superino 90.000 euro** lordi annui, sono assoggettati ad un **contributo di perequazione** pari al (art. 18 comma 22-bis legge n. 111/2011):

- **5% della parte eccedente i 90.000 euro fino a 150.000 euro;**
- **10% per la parte eccedente 150.000 euro.**

Il trattamento pensionistico complessivo non può essere comunque inferiore a 90.000 euro lordi annui.

L'importo di 90.000 è raggiungibile anche conteggiando i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio.

La trattenuta è applicata, **in via preventiva e salvo conguaglio**, a conclusione dell'anno di riferimento, all'atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.

Il contributo di perequazione convive con il **contributo di solidarietà** (introdotto dall'art. 2 della legge n. 148/2011) che è dovuto dai soggetti (pensionati compresi) che hanno un reddito complessivo ai fini fiscali eccedente i 300.000 euro lordi annui.

Il contributo è pari al 3% della parte di reddito eccedente e si applica al periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2013, sulla base di apposito decreto attuativo del Ministero dell'economia.

Casse professionali

La manovra interviene anche sulle Casse professionali che, in base ai Dlgs n. 509/1996 - Dlgs n. 103/1996, gestiscono le Casse di previdenza per i professionisti iscritti agli albi.

La situazione finanziaria in cui versano alcune Casse ha spinto il Governo ad un primo intervento sulla correzione dei conti delle Casse stesse, agendo sull'incremento delle entrate cioè dei contributi che fluiscono alle gestioni.



Per i soggetti già pensionati, gli enti previdenziali per i professionisti entro 6 mesi **devono adeguare i propri statuti e regolamenti**, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale.

Per tali soggetti deve essere previsto un **contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente**.

Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto indicato in precedenza dalla stessa norma.

La disposizione trae spunto dal fatto che alcune Casse esentano da contribuzione i pensionati oppure prevedono una contribuzione minima ridotta per i pensionati, ad esempio:

- la Cassa geometri prevede una riduzione di 1/3 del contributo soggettivo;
- la Cassa forense obbliga i pensionati di vecchiaia a corrispondere il contributo soggettivo sino al tetto reddituale fissato, in misura pari al 5% del reddito professionale netto ai fini Irpef. Per la parte eccedente il tetto reddituale, il contributo si riduce al 3%.

Di fronte a tali attività non soggette a contribuzione l'Inps ha portato avanti negli anni scorsi delle controversie per fare affluire i contributi alla Gestione separata, considerandoli come redditi professionali non soggetti a contribuzione da parte delle Casse.

La norma intende anche fare chiarezza sull'obbligo contributivo oltre che permettere l'afflusso di risorse alle Casse.

La manovra però dice anche altro, in quanto, come detto, i pensionati delle Casse professionali, esclusi dall'obbligo alle Casse stesse, sono stati però chiamati a pagare i contributi alla Gestione separata Inps.

Il comma 12 chiarisce che coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, **tenuti all'iscrizione presso l'apposita Gestione separata Inps, sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo alle Casse professionali** in base ai rispettivi statuti e ordinamenti.

Sono fatti salvi i versamenti già effettuati alla Gestione separata Inps. Ciò significa che:

- 1) per il futuro (la norma è in vigore **dal 6 luglio 2011**) **il pensionato che prosegue l'attività professionale**, a prescindere alle previsioni del regolamento della Cassa, **non deve più iscriversi alla Gestione separata Inps**, ma alla Cassa di riferimento dell'attività;
- 2) i **contributi già versati** alla Gestione separata Inps sono **irripetibili** e acquisiti nella Gestione stessa;
- 3) le **controversie** in essere circa il destinatario della contribuzione (Casse o Gestione separata) dovranno essere **decise in base a quanto stabilito dalla norma**, trattandosi di disposizione di interpretazione autentica.

Dal punto di vista pensionistico la conseguenza è che **le Casse**, ricevendo ulteriori contributi dai propri pensionati, **dovranno erogare un supplemento della pensione a loro carico**.

Resta ferma, a nostro giudizio, **la regola dell'attrazione dei compensi percepiti dal professionista (anche pensionato) ai redditi di lavoro autonomo legati alla professione principale**. In particolare il reddito prodotto nell'esercizio della professione, come, per esempio, il reddito prodotto dall'attività di amministratore di società esercitata da commercialista iscritto all'albo professionale sarà attratto nella contribuzione della Cassa commercialisti.

Viceversa, se il reddito non sarà prodotto nell'esercizio dell'attività professionale specifica della Cassa, scatterà il **contributo ridotto a favore della Gestione separata Inps** (per esempio, per un medico che svolge attività di amministratore di condominio, i compensi per tale attività non sono riconducibili, quanto a competenze, alla professione di medico: pertanto saranno soggetti alla gestione separata Inps).

Previdenza delle banche

Vediamo innanzitutto la norma: la disposizione (art. 3 Dlgs n. 357/1990) che ha trasferito all'Inps il pagamento delle pensioni in essere a favore del personale delle aziende di credito iscritti a suo tempo alle forme previdenziali esclusive esonerative all'Ago va interpretata nel senso che la quota a carico della Gestione speciale dei trattamenti pensionistici Inps in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 218/1990 (3 dicembre 1990) va determinata con esclusivo riferimento all'importo

del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla predetta data, con esclusione della quota eventualmente erogata ai pensionati in forma capitale.


La disciplina di alcune banche, prima del trasferimento alla Gestione speciale Inps, prevedeva a favore del pensionato oltre al pagamento della pensione in forma rendita, anche di una forma di capitale (per la ex Cassa di Risparmio di Torino, era pari all'85%).

La manovra con una interpretazione autentica ha avallato la tesi Inps secondo cui **la quota da porre a carico della Gestione speciale deve essere determinata applicando l'aliquota percentuale prevista all'importo del trattamento pensionistico effettivamente corrisposto dal fondo di provenienza alla data del 1° gennaio 1991, non comprensivo della quota liquidata in capitale.**

Pertanto la disposizione interpretativa è finalizzata a confermare l'interpretazione adottata dalla prassi amministrativa dell'Inps, ed intesa ad evitare che, a causa del contenzioso in atto, si determini maggiore spesa per l'ente previdenziale.

I LIBRI DI GUIDA AL LAVORO

**NUOVA
EDIZIONE**



AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

di G. Bonati

Tutte le risposte in una trattazione organica, ampia, completa: **ogni aspetto del rapporto di lavoro è analizzato con linguaggio chiaro e diretto, con l'aiuto di esempi e casi pratici.**

Inoltre, **schemi, tabelle e facsimile** guidano al **corretto adempimento di tutti gli obblighi** previsti.

Questa **nuova edizione** è aggiornata con la **normativa**, la **giurisprudenza** e la **prassi amministrativa più recente** e importante. In più, include:

- le novità del **collegato lavoro** e della **finanziaria 2011**;
- le modifiche alla **comunicazione obbligatoria telematica al centro per l'impiego**;
- le nuove **regole per i distacchi all'estero** nell'ambito dell'Unione Europea;
- l'istituzione della **posizione unica INPS**;
- l'evoluzione dell'**UniEmens**;
- la tracciabilità negli appalti pubblici;
- la certificazione medica di **malattia telematica**;
- le nuove agevolazioni per l'**assunzione di disoccupati**;
- le nuove condizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli emolumenti di produttività ed efficienza organizzativa;
- le ultime novità in materia di **ammortizzatori sociali**.

Pagg. 1.050 – € 63,00

Il prodotto è disponibile anche nelle librerie professionali.

Trova quella più vicina all'indirizzo

www.librerie.ilsole24ore.com

GRUPPO 24 ORE